



## **BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI FORLÌ- CESENA E RIMINI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL'ESTERO**

**TERMINI DI APERTURA DEL PRESENTE BANDO:**

**DALLE ORE 9:00 DEL 14 GENNAIO 2019 ALLE ORE 21:00 DEL 28 FEBBRAIO 2019**

### **ART. 1 – FINALITÀ E DOTAZIONE FINANZIARIA**

1. La Camera di commercio della Romagna, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, concede contributi a fondo perduto per la partecipazione delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini a fiere all'estero, con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.
2. Le risorse complessivamente stanziare sono pari a euro 250.000,00.
3. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
  - incrementare lo stanziamento, ove possibile, in caso di esaurimento delle risorse stanziare inizialmente;
  - chiudere anticipatamente il bando, in caso di esaurimento delle risorse.

### **ART. 2 – OGGETTO DELL'INTERVENTO**

1. Le manifestazioni che potranno essere ammesse al contributo sono esclusivamente le fiere svolte all'estero (la fiera deve essere presente nei principali portali di settore come ad es. [www.eventseye.com](http://www.eventseye.com)), organizzate in un periodo ricompreso tra il **01.01.2019 e il 31.12.2019**.

### **ART. 3 – BENEFICIARI**

1. Sono ammesse alla contribuzione le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e/o unità locali operative nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.
2. Possono accedere al contributo le imprese che, al momento della domanda e fino alla data di liquidazione del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - avere sede legale e/o unità locali iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio della Romagna;
  - essere attive ed in regola con i pagamenti del diritto camerale;
  - rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I al Reg. UE n. 651/2014;
  - non rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 (pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli);
  - essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà utilizzata sia dalla Camera di commercio, sia dall'impresa richiedente per la domanda e per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente avviso;
  - avere titolari, legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 D.lgs. n. 159/2011;
  - non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - non aver beneficiato di altri interventi di natura pubblica per la medesima finalità;
  - avere assolto gli obblighi contributivi di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni (DURC regolare);
  - rispettare le condizioni previste da D.L. 95/2012 art 4 comma 6, convertito in L. 135/12, secondo il quale "Gli



enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".

#### **ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO**

1. Il contributo concedibile non potrà superare il 50% delle spese ammesse (al netto di IVA) e sarà computato fino ad un massimo di :

- **euro 1.500,00** per partecipazioni a fiere U.E. (non sono oggetto di contributo le manifestazioni svolte nel territorio della Repubblica di San Marino);
- **euro 3.000,00** per partecipazioni a fiere extra U.E..

2. Ciascuna impresa potrà beneficiare di uno dei contributi previsti una sola volta all'anno.

3. Il contributo verrà corrisposto ai beneficiari al netto, se ne ricorrono i presupposti, della ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73.

#### **ART. 5 – SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili le seguenti spese (al netto di IVA) relative alla **partecipazione diretta** alle fiere svolte all'estero:

- noleggio ed allestimento dell'area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc);
- hostess e interpretariato;
- trasporto materiali e prodotti, compresa l'assicurazione;

2. Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, di rappresentanza e di produzioni di campionature.

#### **ART. 6 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO**

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in forma di sovvenzione diretta sulla base del Reg. UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura;

2. La normativa richiamata comporta che un'impresa unica (art. 2 comma 2 Reg. UE n. 1407/2013) non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000,00 euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000,00 euro.

3. L'aiuto si considera concesso (art. 3 comma 4 Reg. UE n. 1407/2013) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesta l'entità dei contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso e che l'impresa non rientra nei casi di esclusione sopra indicati.

#### **ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. L'impresa di cui al precedente art. 3, che intende ottenere il contributo, dovrà presentare alla Camera di commercio della Romagna, inderogabilmente **dalle ore 9:00 del 14.01.2019 alle ore 21:00 del 28.02.2019**, la seguente documentazione:

- l'apposito **modulo di domanda** (contenente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sottoscritto mediante firma digitale o firma autografa del legale rappresentante;



- **dichiarazione de minimis** (contenente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), sottoscritta mediante firma digitale o firma autografa del legale rappresentante, relativamente agli eventuali aiuti di stato percepiti dall'impresa durante l'esercizio finanziario di concessione dell'aiuto e i due esercizi precedenti ed al rispetto dei limiti di cui al sopra citato art. 5;
  - documento di riconoscimento del legale rappresentante, solo nel caso in cui le dichiarazioni sopra citate siano sottoscritte con firma autografa;
  - assolvimento dell'**imposta di bollo** (salvo i casi di esenzione) effettuato con una delle seguenti modalità:
    - versamento tramite modello F23, che dovrà essere allegato (facsimile disponibile sul sito internet [www.romagna.camcom.it](http://www.romagna.camcom.it));
    - acquisto e annullamento di una marca da bollo, il cui il numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. La marca da bollo deve essere conservata in originale per eventuali successivi controlli.
2. Le domande trasmesse prima del 14.01.2019 e dopo il 28.02.2019 saranno escluse.
3. La domanda e i relativi allegati sopra citati dovranno essere inviati **esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata** al seguente indirizzo di posta certificata della Camera di commercio: [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it).
4. E' esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.

#### **ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La Camera di commercio esamina le domande pervenute, secondo l'**ordine cronologico** di arrivo delle richieste verificando:
- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3, ivi compreso il rispetto del regime de minimis;
  - la tipologia di interventi agevolabili di cui all'art. 2 del presente disciplinare;
  - il rispetto dei requisiti formali e procedurali.
2. La graduatoria delle domande è approvata **entro 60 giorni** dalla data di scadenza del bando, ovvero dalla data di pubblicazione sul sito di chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili con provvedimento del dirigente competente indicante:
- le imprese ammesse;
  - l'entità del contributo concesso;
  - le eventuali imprese ammesse con riserva per esaurimento fondi disponibili e finanziabili solo a seguito di minori rendicontazioni o rifinanziamenti;
  - gli interventi non ammessi per mancanza dei requisiti ai sensi del presente disciplinare.
3. Entro il termine sopra citato l'impresa riceverà comunicazione tramite PEC dell'esito della propria domanda, mentre la graduatoria sarà pubblicata nel sito internet camerale alla pagina dedicata al presente bando.
4. La posizione in graduatoria è conservata in caso di richiesta di integrazioni o delucidazioni per sanare parti non essenziali della domanda inviata: in tal caso, ai fini dell'invio, il tempo massimo concesso è di **5 giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti/integrazione della Camera di commercio.
5. In ogni caso l'entità del contributo indicata nel provvedimento di concessione può essere soggetta a modificazioni derivanti dall'istruttoria avente per oggetto la verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute in coerenza con quanto stabilito dal presente disciplinare.

#### **ART. 9 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L'impresa dovrà inviare alla Camera di commercio della Romagna, inderogabilmente **entro 60 giorni** dalla data di conclusione della manifestazione fieristica:
- l'apposito modulo di rendicontazione (contenente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sottoscritto mediante firma digitale o firma autografa del legale rappresentante;



- scansione delle fatture o di altra corrispondente documentazione giustificativa delle spese sostenute, contenenti la chiara individuazione dell'intervento effettuato, in relazione all'evento fieristico oggetto di domanda;
  - prova dell'avvenuto pagamento integrale delle spese da parte del beneficiario del contributo (bonifico con indicazione di "eseguito" o "pagato" e causale riconducibile alla tipologia delle spese ammissibili);
  - documento di riconoscimento del legale rappresentante, solo nel caso in cui la dichiarazione sopra citata sia sottoscritta con firma autografa.
2. Le imprese che parteciperanno ad un evento fieristico nel periodo compreso dal 1° gennaio alla data di comunicazione della concessione del contributo richiesto, presenteranno la rendicontazione sopra citata entro 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione.
3. Tale documentazione dovrà essere trasmessa **esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata** al seguente indirizzo di posta certificata della Camera di commercio: [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it).
4. Per le rendicontazioni pervenute incomplete o che rendano necessario effettuare un supplemento di istruttoria, l'ufficio competente provvederà a darne comunicazione tramite PEC all'interessato, fissando un ulteriore termine massimo di **10 giorni**. Un ritardo superiore al 10° giorno determinerà la decadenza dal contributo.
5. La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del Dirigente di Area della Camera di commercio sulla base degli esiti istruttori relativi forniti dall'ufficio competente.
6. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è fissato in 60 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie.

#### **ART. 10 – CUMULO**

1. I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri contributi pubblici relativi agli stessi costi ammissibili. L'impresa, pertanto, attesterà nel modulo di domanda di non aver richiesto altra agevolazione (di fonte europea, nazionale, regionale o altro) sulle medesime spese oggetto del presente bando.

#### **ART. 11 – CONTROLLI**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

#### **ART. 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO, RINUNCIA**

1. Il contributo sarà oggetto di revoca nei seguenti casi:
- a) mancanza dei presupposti e dei requisiti elencati agli artt. 2 e 3 del presente disciplinare;
  - b) perdita dei requisiti di cui al precedente art. 3;
  - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'art. 9 del presente disciplinare;
  - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
  - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 del presente disciplinare, per cause imputabili al beneficiario;
  - f) esito negativo dei controlli di cui al precedente art. 11.
2. In caso di revoca del contributo le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
3. Le imprese che intendono rinunciare al contributo devono comunicarlo tramite PEC inviata all'indirizzo [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it) indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: {nome Azienda} – rinuncia al contributo fiere estero 2019.

#### **ART. 13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)**



1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente di area competente.

#### **ART. 14 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con sede legale in Corso della Repubblica, n. 5 – 47121 Forlì e sede secondaria in Via Sigismondo Malatesta, n. 28 – 47921 Rimini, nella sua qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, con la presente informa che il trattamento dei dati personali forniti e/o richiesti o comunicati da terze parti è effettuato con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la riservatezza ed i diritti dell'interessato. Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l'ausilio di sistemi informatici e di specifiche applicazione informatiche, e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

2. Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali". I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:

<sup>35</sup><sub>17</sub> adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;

<sup>35</sup><sub>17</sub> assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

La base giuridica del trattamento per la finalità a) e b) è l'art. 6 del Regolamento, rispettivamente al comma 1 lettere c), e). Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

3. I Dati Personali potranno essere condivisi con:

<sup>35</sup><sub>17</sub> persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza;

<sup>35</sup><sub>17</sub> istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;

<sup>35</sup><sub>17</sub> soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

4. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni dalla concessione del contributo fatti salvi ulteriori termini previsti dalla vigente disciplina. Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra i quali richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. Per l'esercizio dei diritti è sufficiente contattare la Camera di commercio ai recapiti sotto indicati. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l'esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali come anche specificato nel sito <http://www.garanteprivacy.it>.

5. Titolare del trattamento: CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ- CESENA E RIMINI scrivendo a [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it).

6. Il nominativo del Responsabile della protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella sezione Privacy presente in Home Page del portale <http://www.romagna.camcom.gov.it/> della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

#### **ART. 15 – TRASPARENZA**

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.